

Prescrizione dell'azione disciplinare e illecito permanente

In tema di prescrizione dell'azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente (nella specie, appropriazione indebita di somme spettanti al cliente), il dies a quo va individuato nel momento cui:

- 1) il professionista ponga fine all'omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure
- 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l'asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell'altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare;
- 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell'illecito stesso, un "limite alternativo" alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

Corte di Cassazione (pres. D'Ascola, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 14701 del 31 maggio 2025